



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2011, N. 1529

Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della L.R. 11/2010 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata" 2

Circolare prot. PG/2012/0079948 del 28 marzo 2012

10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2011, N. 1529

Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della L.R. 11/2010 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e in particolar modo l'art. 15 (Accordi fra Pubbliche Amministrazioni) che al comma 1 prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- la Legge 22 novembre 2002, n. 266 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3";

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;

- il decreto ministeriale 2 novembre 2005 "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

- la Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";

- il D.M. 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva";

- il DPCM 17 dicembre 2007 Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";

- il DPCM 21/12/2007 "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro";

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

- la Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'" e s.m.;

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"

Visti altresì:

- la propria deliberazione n. 733/2001 "Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia-Romagna. Approvazione linee di intervento";

- la propria deliberazione n. 1181/2003 "Protocollo d'intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e servizi pubblici";

- la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa e promozione di un sistema integrato di sicurezza";

- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";

- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 111 "Linee guida per la predisposizione del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna - PITER (2007-2009), ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004";

- la propria deliberazione n. 778/2007 "Programma operativo 2007 al piano telematico dell'Emilia-Romagna 2007-2009" relativa all'istituzione del Polo Archivistico Regionale;

- la Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile";

- Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata"

Premesso che:

- il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

- le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l'Emilia-Romagna, tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;

- è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;

- proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del DLgs 163/2006 "Codice degli appalti", sono sottratti al

sistema delle verifiche antimafia;

- in data 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministro dell'Interno e Confindustria un protocollo di legalità volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;

- il 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprastoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;

Considerato che

- il Programma di Governo 2010-2015 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, presentato all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il 3 giugno 2010, prevede di attivare un Osservatorio nell'ambito di un nuovo progetto per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa nonché di utilizzare la potestà legislativa regionale per premiare le imprese che lavorano nella legalità e colpire chi è fuori dalla legalità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, le norme contrattuali, le norme sugli appalti e subappalti;

- la Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro, e della legalità; favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi;

Valutato che:

- vi è l'esigenza da parte della Regione Emilia-Romagna in materia di regolarità del lavoro a operare a tutela della trasparenza negli appalti di lavori, della sicurezza e regolarità dei lavoratori nei cantieri di lavori pubblici e privati attualmente caratterizzati da:

- un'eccessiva presenza del subappalto;
- il frequente ricorso, nei rapporti di subappalto, ad imprese non adeguatamente strutturate;
- l'utilizzo troppo elevato del criterio del prezzo più basso;
- la scarsa attività di controllo rispetto ai numeri elevati di cantieri sia pubblici, sia privati;
- le difficoltà nel giungere alla conclusione dell'iter di realizzazione degli interventi edilizi;
- una bassa qualità delle prestazioni rese (ovvero dei lavori realizzati);
- un elevato tasso di incidenti, anche mortali, sui luoghi di lavoro;
- un'alterazione del mercato delle costruzioni;
- la diffusione di comportamenti illegali e di infiltrazioni della criminalità organizzata;

- vi è la necessità per la Regione Emilia-Romagna di affrontare, nell'ambito delle proprie competenze, queste gravi problematiche sociali, cooperando con lo Stato, con le altre

Amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che, in questa situazione caratterizzata da una grave crisi economica diffusa, alterano in misura rilevante il mercato e la libera concorrenza così come emerge dalle relazioni annuali al Parlamento della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nonché dalle relazioni semestrali del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia;

Preso atto che

- in esecuzione della propria deliberazione n. 1715 del 15/11/2010, in data 30/11/2010 veniva sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna e tutte le nove Prefetture-Uffici Territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna un "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" in cui si condivideva, tra le parti interessate, la necessità di definire un ulteriore protocollo dopo l'approvazione del progetto di legge "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", per completare l'azione di lotta alla criminalità organizzata con gli strumenti previsti dalla relativa normativa regionale;

- l'entrata in vigore della Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata" - prevedendo, fra l'altro, forme di cooperazione con lo Stato, le altre Amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata - offre ora un utile strumento per il perseguimento delle finalità richiamate nella precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1715/2010;

- la possibilità della sospensione dell'efficacia del permesso di costruire per violazione della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera" (ora sostituita dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136") - prevista dal terzo comma dell'art. 12 della L.R. 11/2010 - è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le Amministrazioni statali e le Amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e che tale disposizione si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT di tale accordo;

Ritenuto pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra la Regione e le nove Prefetture dell'Emilia-Romagna (di seguito indicate come Parti) del presente: "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della L.R. 11/2010 "Disposizioni per la promozione della

legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata” finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati nella L.R. 11/2010, al miglioramento dell’interscambio informativo tra stazioni appaltanti e Prefetture per le attività di controllo in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al DLgs 490/1994 ed al DPR 252/1998, nonché attraverso il costante monitoraggio dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003 per l’attuazione efficace dei contenuti del DPR 150/2010;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- n. 2220 del 28 dicembre 2009, concernente “Istituzione di un servizio presso la Direzione generale “Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali”;

- n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- n. 1048 del 18 luglio 2011, concernente “Riorganizzazione della Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali. Autorizzazioni relative ai Dirigenti professional della direzione generale Sanità e Politiche sociali e dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale”;

- n. 1049 del 18 luglio 2011 “Assunzione di Dirigente ai sensi dell’art. 18, L.R. n. 43/2001 per rinnovo dell’incarico di Responsabile di Servizio presso la Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

(decorrenza 1/8/2011)”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore regionale alle Attività produttive. Piano energetico e Sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1. di approvare lo schema di collaborazione con le nove Prefetture-Uffici Territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna ad oggetto “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell’Emilia-Romagna per l’attuazione della L.R. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata” (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare la stipula di detto accordo, anche apportando in sede di sottoscrizione modifiche non sostanziali al testo, che si approva con il presente provvedimento, all’Assessore alle “Attività produttive. Piano energetico e Sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata”, Gian Carlo Muzzarelli;
3. di dare atto che la possibilità della sospensione dell’efficacia del permesso di costruire per violazione della Legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera” (ora sostituita dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”) - prevista dal terzo comma dell’art. 12 della L.R. 11/2010 - è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le Amministrazioni statali e le Amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e che tale disposizione si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT di tale accordo;
4. di pubblicare, per le finalità soprarichiamate, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ad avvenuta sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui al punto 1.

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE
PREFETTURE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DELLA
L.R. 11/2010 "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA
LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E
DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA"**

PREMESSO

che la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 recante "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", prevede, fra l'altro, forme di cooperazione con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata;

che la succitata legge prevede altresì importanti misure per contrastare la criminalità organizzata ed i comportamenti illegali che alterano il mercato e la libera concorrenza in edilizia tra le quali si citano:

- il potenziamento dell'attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile attraverso l'introduzione, in particolari situazioni, di sistemi informatici di controllo e di registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza;
- la promozione, tramite accordi, dell'adozione di sistemi telematici di rilevazione dei movimenti e dei flussi dei mezzi e dei materiali nei cantieri;
- il potenziamento dei controlli nel settore dell'edilizia privata su inizio e fine lavori, con la previsione (subordinata alla sottoscrizione di un accordo con le amministrazioni competenti) della sospensione dell'efficacia del permesso di costruire fino alla verifica della insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 575/1965, e successive modifiche, nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire;

che la succitata legge prevede inoltre che la Regione, per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, operi per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti, in particolare lavorando allo sviluppo di un supporto informativo per la semplificazione e la dematerializzazione degli obblighi di comunicazione in merito ai modelli Gap inviati dalle stazioni appaltanti alle Prefetture;

che la stessa legge prevede altresì che la Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolga funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle procedure, in particolare operando su:

- il potenziamento delle funzioni dell'Osservatorio dei contratti e degli investimenti pubblici, delle modalità di

rapporto con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle funzioni di Sezione regionale dell'Autorità stessa. Le principali attività previste sono: acquisizione delle informazioni e dei dati utili per consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché il monitoraggio dell'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici; la promozione della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori; l'acquisizione delle informazioni e dei dati relativi agli investimenti pubblici;

- il rafforzamento dell'azione di controllo e segnalazione grazie all'ausilio di strumenti informatici e la condivisione di banche dati. In particolare, la legge prevede l'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri. E allo stesso modo anche la segnalazione, agli enti competenti, dei cantieri nei quali si eseguono lavori aggiudicati ad imprese che hanno presentato un'offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia;

che il D.P.R. 150 del 2 agosto 2010 "Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici" prevede che le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 252 del 3 giugno 1998 possano essere rilasciate da parte delle Prefetture a seguito di accessi e accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, intendendo per imprese quelle definite all'art.1 comma 2 del medesimo decreto, e inviate tempestivamente alle stazioni appaltanti.

RITENUTO

pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra la Regione e le nove Prefetture dell'Emilia-Romagna (di seguito indicate come Parti) del presente "Protocollo di intesa" finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati nella L.R. 11/2010, al miglioramento dell'interscambio informativo tra stazioni appaltanti e Prefetture per le attività di controllo in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D.Lgs. 490/1994 ed al D.P.R. 252/1998, nonché attraverso il costante monitoraggio dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003 per l'attuazione efficace dei contenuti del DPR 150/2010.

SI CONVIENE

Art. 1
(Finalità)

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di intesa che ha l'obiettivo di incrementare le misure

di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa anche nel settore dell'edilizia privata, migliorando altresì l'interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni per garantire una maggiore efficacia delle azioni di controllo da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

(Soggetti incaricati dell'attuazione e relativi compiti)

La Regione Emilia-Romagna e le Prefetture presenti sul territorio regionale individuano rispettivamente nel dott. Leonardo Draghetti, Responsabile del Servizio Opere e lavori pubblici, legalità e sicurezza, edilizia pubblica e privata e nel.....della Prefettura di, i soggetti incaricati di seguire l'attuazione del presente accordo; questi dovranno, fra l'altro, definire un comune programma di lavoro, con obiettivi e tempi, individuare puntuali forme di coordinamento e collaborazione fra i sistemi informatici, anche in via sperimentale, e fornire alle Parti - ogni sei mesi, in modo congiunto - informazioni sull'evoluzione della progettazione e su ogni eventuale iniziativa connessa all'oggetto del presente Protocollo.

Art. 3

(Certificazioni antimafia ed efficacia del permesso di costruire)

Le Prefetture si impegnano a considerare fra i soggetti legittimati a richiedere la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera) e successive modificazioni anche le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto di permesso di costruire nel settore dell'edilizia privata rilasciato dai Comuni del territorio emiliano-romagnolo.

La documentazione viene rilasciata secondo le condizioni e le modalità indicate nell'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 252/1998. Qualora la richiesta venga indirizzata ad una Prefettura avente sede al di fuori della Regione Emilia-Romagna, dovrà essere segnalato che la richiesta viene avanzata in attuazione del presente Protocollo.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 252/1998, le certificazioni o attestazioni della Camera di commercio, industria e artigianato che riportino in calce apposita dicitura "antimafia" e vengano rilasciate direttamente dalle Camere di Commercio, anche per via telematica, secondo le modalità già previste da tali enti, si intendono equiparate alle comunicazioni della Prefettura che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/1965, e successive modifiche.

I titolari delle imprese di cui al comma 1 trasmetteranno la documentazione rilasciata dalla Prefettura al Comune che ha rilasciato il permesso di costruire, direttamente o tramite il committente, ferme restando eventuali ulteriori comunicazioni che la Prefettura ritenga di inviare direttamente al Comune stesso.

In relazione agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione perseguiti con la legge regionale 26 novembre 2010 n. 11, la Regione Emilia-Romagna dà atto che sono tenuti a richiedere la documentazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori di importo pari o superiore ad Euro 70.000,00. La Regione dà atto altresì che per lavori di importi inferiori ad Euro 70.000,00 è sufficiente che

l'imprenditore produca apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, secondo le modalità di cui all'art. 5 del DPR 252/1998.

Art. 4
(Informative antimafia)

La Regione si impegna a richiedere al Prefetto competente le informazioni di cui all'art. 10 DPR 252/1998 nei confronti delle imprese e/o dei soggetti che fanno istanza di ammissione a finanziamenti e/o contributi finalizzati a realizzazioni di carattere imprenditoriale, oltre che nei casi ivi contemplati, anche quando il loro valore complessivo non superi i 154.937,07 Euro.

La documentazione verrà rilasciata dalla Prefettura della provincia ove ha sede l'impresa. Le condizioni e modalità per il rilascio della documentazione sono quelle del già citato D.P.R. 252/1998.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra regione, la Regione Emilia-Romagna inoltrerà la richiesta alla Prefettura-UTG competente per territorio, e segnalando che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

La Regione, qualora emergano a carico delle ditte richiedenti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, procederà all'esclusione dei soggetti richiedenti dai finanziamenti medesimi.

In caso i controlli diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1 septies D.L. 6/9/1982 n. 629 (conv. con legge 12/10/1982 n. 726) e dell'art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 (cd. "informazioni atipiche"), la Regione valuterà discrezionalmente l'opportunità di escludere i soggetti richiedenti dai finanziamenti.

La Regione è tenuta a dare comunicazione dell'attuazione di detta procedura di controllo preventivo nei bandi per l'ammissione ai finanziamenti, contributi ed agevolazioni succitati.

Art. 5
(Verifiche antimafia
a coloro che richiedono il permesso di costruire)

Le parti concordano sulla opportunità di estendere i controlli antimafia ai soggetti che avanzano istanza ai comuni per ottenere il permesso di costruire, nelle ipotesi che oggetto di tali permessi siano costruzioni di rilevante entità economica.

Le parti si impegnano pertanto a coinvolgere la locale sezione regionale dell' ANCI per le finalità di cui al comma precedente, nonché per definire, d' intesa, l' ambito e le modalità di svolgimento delle verifiche antimafia.

Art. 6
(Interscambio dati)

Le Parti si impegnano, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto, a:

1. definire i dati d'interesse per le Prefetture relativi alle Stazioni Appaltanti e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del D.lgs 163/2006 in

possesso dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

2. definire le modalità di consultazione telematica dei dati suddetti.

La Regione si impegna a rendere disponibili alle Prefetture i dati di interesse attraverso il SITAR, Sistema informativo telematico appalti regionali Emilia-Romagna.

Art. 7

(Dematerializzazione)

Le Parti si impegnano, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto, a:

1. definire contenuto e formato dati dei modelli telematici GAP;
2. definirne le modalità di trasmissione da parte delle Stazioni Appaltanti attraverso l'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
3. individuare ulteriori forme di comunicazione tra Stazioni Appaltanti e Prefettura che potrebbero essere dematerializzate con le stesse modalità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

(Durata e pubblicazione)

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e al termine del triennio le parti ne valuteranno i risultati e, ove ritenuti positivi, si intenderà rinnovato per un ulteriore triennio.

Il presente Protocollo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e dalla pubblicazione si dà efficacia all'articolo 12 della Legge regionale n. 11/2010.

Data

Il Prefetto di Bologna

Il Prefetto di Ferrara

Il Prefetto di Forlì-Cesena

Il Prefetto di Modena

Il Prefetto di Parma

Il Prefetto di Piacenza

Il Prefetto di Ravenna

Il Prefetto di Reggio nell'Emilia

Il Prefetto di Rimini

l'Assessore regionale alle Attività produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Si comunica che in data 5 marzo 2012, in Rimini, è stato sottoscritto dalle Parti il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna per l'attuazione

della L.R. 11/2010 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata" approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1529 del 24 ottobre 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Circolare prot. PG/2012/0079948 del 28 marzo 2012

Circolare esplicativa relativa al Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della Legge regionale n. 11/2010 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata)

Premessa

Il 5 marzo 2012, alla presenza del Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della Legge regionale n. 11/2010 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata".

Con l'attuazione della normativa regionale la Regione Emilia-Romagna intende definire forme di cooperazione con lo Stato, le altre Amministrazioni pubbliche e le parti sociali per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

Il Protocollo d'intesa determina l'attuazione dell'articolo 12 [1], comma 3, della Legge regionale 11/2010, relativo all'efficacia del permesso di costruire che integra la Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 ("Disciplina generale dell'edilizia").

La norma prevede che l'inizio dei lavori (relativi all'intervento oggetto del permesso di costruire) non potrà avvenire prima che il committente o il responsabile dei lavori abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere") - oggi ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136") - nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire.

In sintesi, la norma regionale ha introdotto un regime preordinato alla maggiore tutela delle condizioni di idoneità tecnico-professionale, rilevanti ai fini della sicurezza e della legalità nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori.

Ambito e modalità di applicazione della norma

L'articolo 12 della Legge regionale n. 11/2011 si inserisce nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 12 e seguenti della Legge regionale n. 31/2002. Ciò avviene mediante la previsione di alcuni obblighi posti in capo al soggetto

interessato al rilascio del suddetto titolo edilizio.

Più precisamente, il soggetto interessato, cioè il committente o il responsabile dei lavori, dovrà verificare:

1) l'idoneità tecnica di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed inviare al Comune, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione attestante tale avvenuta verifica;

2) la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, attualmente ai sensi dell'art. 67 del DLgs n. 159/2011, nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori oggetto del permesso di costruire ed inviare al Comune il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con la dicitura antimafia o, in alternativa, quello rilasciato direttamente dalle Prefetture.

Di conseguenza, sempre ai fini di cui al precedente punto 2), l'articolo 3 dell'allegato Protocollo prevede l'impegno da parte delle Prefetture ad ammettere, fra i soggetti legittimati a richiedere la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del DLgs 6 settembre 2011 n. 159, anche le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del permesso di costruire nel settore dell'edilizia privata, rilasciato dai Comuni del territorio emiliano-romagnolo.

A questo proposito, il Protocollo prevede l'impegno per le Prefetture a rilasciare la suddetta documentazione secondo le condizioni e le modalità indicate nell'articolo 3, comma 2 del DPR 252/1998 e comunque ai sensi delle leggi al momento vigenti.

Qualora l'impresa esecutrice dei lavori edilizi si rivolga ad una Prefettura avente sede fuori della regione Emilia-Romagna dovrà precisare che la richiesta è presentata in virtù del presente Protocollo.

Il committente o il responsabile dei lavori, in alternativa alla documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ed oggi ai sensi dell'articolo 67, DLgs n. 159/2011, in capo all'impresa che dovrà eseguire i lavori, ha facoltà di produrre (ai sensi dell'articolo 6 del DPR 252/1998), le certificazioni o attestazioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che riportino in calce apposita dicitura "antimafia" e vengano rilasciate direttamente dalle Camere di Commercio, anche per via telematica e secondo le modalità già previste dai suddetti enti; tali certificazioni si intendono equiparate alle comunicazioni della Prefettura che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui al già citato articolo 67 del DLgs 159/2011.

Il Protocollo prevede inoltre che, in alternativa al committente, anche il legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori abbia facoltà di inviare la suddetta documentazione antimafia direttamente al Comune che ha rilasciato il permesso di costruire. Ovviamente, qualora l'impresa esecutrice provveda ad inviare detta documentazione direttamente al Comune dovrà indicare gli estremi identificativi del permesso di costruire.

In relazione agli obiettivi di semplificazione e razionalizza-

zione perseguiti con la Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11, si precisa che sono tenute a richiedere la documentazione di cui sopra le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori di importo pari o superiore ad Euro 70.000,00.

Per lavori di importo inferiore ad Euro 70.000,00 è sufficiente che l'imprenditore, ovvero il legale rappresentante dell'impresa, produca apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, DLgs 159/2011, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del DPR 252/1998. L'invio di tale documentazione tramite il committente o il responsabile dei lavori, ovvero direttamente da parte dell'impresa al Comune, dovrà indicare gli estremi identificativi del permesso di costruire.

Attività di controllo

Nell'ambito dei controlli a campione previsti ai sensi della Legge regionale n. 31/2002 da parte del Comune, potrà essere effettuata anche la verifica di veridicità delle dichiarazioni sopraindicate. Tale verifica verrà espletata attraverso l'inoltro di una richiesta da parte del Comune stesso alla Prefettura-UTG competente per territorio, segnalando che la stessa è effettuata in attuazione del presente Protocollo.

Qualora, anche a seguito di comunicazioni da parte della Prefettura-UTG, emergano a carico delle imprese esecutrici cause ostative al rilascio della certificazione antimafia (ai sensi dell'articolo 5 del DPR 252/1998), il Comune procederà all'immediata sospensione dell'efficacia del permesso di costruire e quindi dei lavori, fino alla presentazione da parte del committente della documentazione prevista dall'articolo 12, comma 3 della Legge regionale n. 11/2010.

Entrata in vigore

Il citato Protocollo sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione entreranno in vigore le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3 della Legge regionale n. 11/2010.

La validità del Protocollo è di due anni dalla data di sottoscrizione.

L'ASSESSORE
Gian Carlo Muzzarelli

All.: Protocollo d'intesa

[1] Art. 12 - Efficacia del permesso di costruire

1. L'efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e seguenti della Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della Legge regionale n. 2 del 2009.

3. L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le Amministrazioni statali e le Amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'accordo, di cui al medesimo comma 3.



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

LE PREFETTURE DELL'EMILIA-ROMAGNA

PER

L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 11/2010

“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE

E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA”

PREMESSO

che la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 recante "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata" prevede, fra l'altro, forme di cooperazione con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata;

che la succitata legge prevede altresì importanti misure per contrastare la criminalità organizzata ed i comportamenti illegali che alterano il mercato e la libera concorrenza in edilizia, tra le quali si citano:

- il potenziamento dell'attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile attraverso l'introduzione, in particolari situazioni, di sistemi informatici di controllo e di registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza;
- la promozione, tramite accordi, dell'adozione di sistemi telematici di rilevazione dei movimenti e dei flussi dei mezzi e dei materiali nei cantieri;
- il potenziamento dei controlli nel settore dell'edilizia privata su inizio e fine lavori, con la previsione (subordinata alla sottoscrizione di un accordo con le amministrazioni competenti) della sospensione dell'efficacia del permesso di costruire fino alla verifica della insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 575/1965 e successive modifiche (attualmente art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire;

che la succitata legge regionale prevede inoltre che la Regione, per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, operi per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti, in particolare lavorando allo sviluppo di un supporto informativo per la semplificazione e la dematerializzazione degli obblighi di comunicazione in merito ai modelli Gap inviati dalle stazioni appaltanti alle Prefetture;

che la stessa legge prevede altresì che la Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolga funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e alla razionalizzazione delle procedure, in particolare operando su:

- il potenziamento delle funzioni dell'Osservatorio dei contratti e degli investimenti pubblici, delle modalità di rapporto con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle funzioni di Sezione regionale dell'Autorità stessa. Le principali attività previste sono: acquisizione delle informazioni e dei dati utili per consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché il monitoraggio dell'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici; la promozione della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori; l'acquisizione delle informazioni e dei dati relativi agli investimenti pubblici;
- il rafforzamento dell'azione di controllo e segnalazione grazie all'ausilio di strumenti informatici e la condivisione di banche dati. In particolare, la legge prevede l'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri. E allo stesso modo anche la segnalazione, agli enti competenti, dei cantieri nei quali si eseguono lavori aggiudicati ad imprese che hanno presentato un'offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia;

che il d.P.R. 150 del 2 agosto 2010 "Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici" prevede che le informazioni di cui all'art. 10 del d.P.R. 252 del 3 giugno 1998 possano essere rilasciate da parte delle Prefetture a seguito di accessi e accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, intendendo per imprese quelle definite all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, e inviate tempestivamente alle stazioni appaltanti.

RITENUTO

pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa essere perseguita con maggiore efficacia mediante la sottoscrizione tra la Regione e le nove Prefetture dell'Emilia-Romagna (di seguito indicate come Parti) del presente Protocollo d'intesa finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati nella legge regionale 11/2010, al miglioramento dell'interscambio informativo tra stazioni appaltanti e Prefetture per le attività di controllo in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al d.lgs. 490/1994 ed al d.P.R. 252/1998, nonché attraverso il costante monitoraggio dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al d.m. 14 marzo 2003 per l'efficace attuazione dei contenuti del d.P.R. 150/2010.

SI CONVIENE

Art. 1 *(Finalità)*

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di intesa che ha l'obiettivo di incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa anche nel settore dell'edilizia privata, migliorando altresì l'interscambio informativo tra le pubbliche amministrazioni per garantire una maggiore efficacia delle azioni di controllo da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 *(Soggetti incaricati dell'attuazione e relativi compiti)*

La Regione Emilia-Romagna e le Prefetture presenti sul territorio regionale individuano rispettivamente nel Dott. Leonardo Draghetti, Responsabile del Servizio Opere e lavori pubblici, legalità e sicurezza, edilizia pubblica e privata e nel Dott. Andrea Gambassi, Viceprefetto di Bologna, i soggetti incaricati di seguire l'attuazione del presente accordo; essi dovranno, fra l'altro, definire un comune programma di lavoro, con obiettivi e tempi, individuare puntuali forme di coordinamento e collaborazione fra i sistemi informatici, anche in via sperimentale, e

fornire alle Parti – ogni sei mesi, in modo congiunto – informazioni sull'evoluzione della progettazione e su ogni eventuale iniziativa connessa all'oggetto del presente Protocollo.

Art. 3

(Certificazioni antimafia ed efficacia del permesso di costruire)

Le Prefetture si impegnano a considerare fra i soggetti legittimati a richiedere la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 anche le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto di permesso di costruire nel settore dell'edilizia privata rilasciato dai Comuni del territorio emiliano-romagnolo.

La documentazione viene rilasciata secondo le condizioni e le modalità indicate nell'articolo 3, secondo comma, del d.P.R. 252/1998. Qualora la richiesta venga indirizzata ad una Prefettura avente sede al di fuori della regione Emilia-Romagna, dovrà essere segnalato che la richiesta viene avanzata in attuazione del presente Protocollo.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 252/1998, le certificazioni o attestazioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che riportino in calce apposita dicitura "antimafia" e vengano rilasciate direttamente dalle Camere di Commercio, anche per via telematica, secondo le modalità già previste da tali enti, si intendono equiparate alle comunicazioni della Prefettura che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011.

I titolari delle imprese di cui al comma 1 trasmetteranno la documentazione rilasciata dalla Prefettura al Comune che ha rilasciato il permesso di costruire, direttamente o tramite il committente, ferme restando eventuali ulteriori comunicazioni che la Prefettura ritenga di inviare direttamente al Comune stesso.

In relazione agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione perseguiti con la legge regionale 26 novembre 2010 n. 11, la Regione Emilia-Romagna dà atto che sono tenute a richiedere la documentazione di cui sopra le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori di importo pari o superiore ad Euro 70.000,00. La Regione dà atto altresì che per lavori di importo inferiore ad Euro 70.000,00 è sufficiente che l'imprenditore produca apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011, secondo le modalità di cui all'art. 5 del d.P.R. 252/1998.

Art. 4
(Informative antimafia)

La Regione si impegna a richiedere al Prefetto competente le informazioni di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/1998 nei confronti delle imprese e/o dei soggetti che fanno istanza di ammissione a finanziamenti e/o contributi finalizzati a realizzazioni di carattere imprenditoriale, oltre che nei casi ivi contemplati, anche quando il loro valore complessivo non superi i 154.937,07 Euro.

La documentazione verrà rilasciata dalla Prefettura della provincia ove ha sede l'impresa. Le condizioni e modalità per il rilascio della documentazione sono quelle del già citato d.P.R. 252/1998.

Nel caso in cui la società o l'impresa sulla quale devono essere richieste le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra regione, la Regione Emilia-Romagna inoltrerà la richiesta alla Prefettura-UTG competente per territorio, segnalando che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Qualora emergano a carico delle ditte richiedenti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Regione procederà all'esclusione dei soggetti richiedenti dai finanziamenti medesimi.

Nel caso in cui i controlli diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1 *septies* d.l. 6 settembre 1982 n. 629 (convertito con legge 12 ottobre 1982, n. 726) e dell'art. 10, comma 9, d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (cd. "informazioni atipiche"), la Regione valuterà discrezionalmente l'opportunità di escludere i soggetti richiedenti dai finanziamenti.

La Regione è tenuta a dare comunicazione dell'attuazione di detta procedura di controllo preventivo nei bandi per l'ammissione ai finanziamenti, contributi ed agevolazioni succitati.

Art. 5
(Verifiche antimafia sui richiedenti il permesso di costruire)

Le Parti concordano sull'opportunità di estendere i controlli antimafia ai soggetti che avanzano istanza ai Comuni per ottenere il permesso di costruire, nelle ipotesi che oggetto di tali permessi siano costruzioni di rilevante entità economica.

Le Parti si impegnano pertanto a coinvolgere la locale sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI per le finalità di cui al comma precedente, nonché per definire, d'intesa, l'ambito e le modalità di svolgimento delle verifiche antimafia.

Art. 6
(Interscambio dati)

Le Parti si impegnano, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto, a:

1. definire i dati d'interesse per le Prefetture relativi alle stazioni appaltanti e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del d.lgs 163/2006 in possesso dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
2. definire le modalità di consultazione telematica dei dati suddetti.

La Regione si impegna a rendere disponibili alle Prefetture i dati di interesse attraverso il SITAR, Sistema informativo telematico appalti regionali Emilia-Romagna.

Art. 7
(Dematerializzazione)

Le Parti si impegnano, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto, a:

1. definire contenuto e formato dati dei modelli telematici GAP;
2. definirne le modalità di trasmissione da parte delle stazioni appaltanti attraverso l'Osservatorio regionale contratti pubblici;
3. individuare ulteriori forme di comunicazione tra stazioni appaltanti e Prefettura che potrebbero essere dematerializzate con le stesse modalità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8
(Durata e pubblicazione)

Il presente Protocollo ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al termine del biennio le Parti ne valuteranno i risultati e, ove ritenuti positivi e coerenti con il quadro normativo che a quella data sarà in vigore ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 159/2011, il Protocollo si intenderà rinnovato per un ulteriore biennio.


Il presente Protocollo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e dalla data di pubblicazione avrà efficacia l'articolo 12 della legge regionale n. 11/2010.


Rimini, 5 marzo 2012

FIRMATARI


 Il Prefetto di Ferrara *Providenceza Delfina Raimondo*


 Il Prefetto di Forlì-Cesena *Angelo Trovato*



 Il Prefetto di Modena *Benedetto Basile*


 Il Prefetto di Parma *Luigi Viana*


 Il Prefetto di Piacenza *Antonino Puglisi*


 Il Prefetto di Ravenna *Bruno Corda*


 Il Prefetto di Reggio nell'Emilia *Antonella De Miro*


 Il Prefetto di Rimini *Vittorio Saladino*


 Il Prefetto di Bologna *Angelo Tranfaglia*


 Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
Vasco Errani

ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO


 Anna Maria Cancellieri

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.